

**COMUNE DI MESTRINO**  
**Provincia di Padova**

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**  
**(I.C.I.)**

*(art. 59 - Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*

*(approvato con delibera di C.C. n. 91 in data 29/12/1998, modificato con delibera di C.C. n. 5 in data 21/2/2001 e con delibera di C.C. n. 3 del 28/2/2003 – ultima modifica delibera di C.C. n. 15 del 19/4/2007)*

## INDICE

- Art. 1    **Ambito di applicazione**
  
- Art. 2    **Definizione Aree fabbricabili – Precisazioni**
  
- Art. 3    **Determinazione del valore delle aree fabbricabili**
  
- Art. 3    **Assimilazione ad abitazione principale**  
bis
  
- Art. 4    **Detrazioni e agevolazioni d'imposta**
  
- Art. 5    **Caratteristiche di fatiscenza ai fini della riduzione d'imposta    per fabbricati  
inagibili o inabitabili**
  
- Art. 6    **Modalità di versamento**
  
- Art. 7    **Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**
  
- Art. 7    **Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento**  
bis
- Art. 7    **Disposizione in materia di versamenti e rimborsi**  
ter
- Art. 7    **Disposizione in materia di calcolo interessi**  
quater
- Art. 8    **Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti la produttività**
  
- Art. 9    **Entrata in vigore**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Definizione di aree fabbricabili - Precisazioni**

1. Alla definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, del D.lgs 504/92, si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate, dagli strumenti urbanistici, a vincoli di inedificabilità.
2. Si considerano comunque fabbricabili, le aree previste come tali dallo Strumento Urbanistico Generale, nel periodo intercorrente dalla data di esecutività dello stesso alla data di ultimazione dei lavori di edificazione dei fabbricati.

### **Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

### **Art. 3 bis – Assimilazione ad abitazione principale**

1. Sono considerate abitazioni principali limitatamente all'aliquota quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso sia in comproprietà. L'occupante il fabbricato concesso in uso gratuito, e l'eventuale coniuge, deve avere in tale abitazione la propria residenza anagrafica, e non deve possedere a nessun titolo fabbricati idonei all'uso abitativo. Le agevolazioni previste dal presente comma sono applicabili limitatamente ad unico fabbricato. I requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con impegno a sottostare ai previsti controlli da parte dell'ufficio Tributi, e da produzione di copia dei contratti di utenza domestica intestati all'utilizzatore. La suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata ogni anno prima dell'autoliquidazione.
2. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tale abitazione è applicata l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali.

#### **Art. 4 - Detrazioni e agevolazioni d'imposta**

1. Le detrazioni e le agevolazioni di cui all'art. 8, del D.Lgs. n. 504/92, sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
2. In assenza della deliberazione annuale si intendono confermate le detrazioni e le agevolazioni dell'esercizio precedente.
3. Tutte le agevolazioni o maggiori detrazioni previste ai sensi del presente regolamento devono essere richieste o autocertificate prima dell'autoliquidazione dell'imposta per l'anno di competenza.

#### **Art. 5 - Caratteristiche di fatiscenza ai fini della riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, art. 8, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate contestuali fattispecie :
  - a) il fabbricato non deve essere utilizzato neppure in parte ;
  - b) l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 31 della legge 5/8/1978, n. 457.

La riduzione dell'imposta del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà attestante lo stato di inagibilità e di inabitabilità.

#### **Art. 6 - Modalità di versamento**

1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Il pagamento dell'ICI avviene con versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.
3. In sede di prima applicazione sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti diretti al concessionario della riscossione.

#### **Art. 7 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**

1. Il funzionario responsabile dei tributi, nel caso si verificano le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato :
  - a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di gravi entità;
  - b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di un anno nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

#### **Art. 7 bis - Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento**

1. Su richiesta del contribuente potrà essere concesso il pagamento rateizzato della maggiore imposta accertata, interessi e sanzioni, tenendo conto:
  - di gravi e comprovate situazioni di disagio economico e sociale del contribuente che saranno accertate dal Comune con ogni mezzo idoneo;
  - della contemporaneità di accertamento per più anni di imposta.
2. In luogo della rateizzazione può essere accordato il differimento dei termini di pagamento.

3. In entrambi i casi viene salvaguardato il beneficio della riduzione ad un quarto delle sanzioni e l'impugnazione dell'atto non può avvenire oltre i termini previsti dall'atto di liquidazione o accertamento in quanto non trattasi di sospensione di efficacia dell'atto
4. L'atto di impugnazione annulla la domanda di rateizzazione o di differimento dei termini di pagamento.
5. La rateizzazione ed i differimento dei termini non potranno essere superiori a 12 mesi ed il versamento della prima rata dovrà avvenire nei termini previsti dall'atto di accertamento.
6. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento della prima rata.
7. Gli interessi calcolati su base giornaliera dovranno essere versati cumulativamente all'importo dell'ultima rata.
8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni della rata non pagata.

*Aggiunti con delibera di C.C. n. 15 del 19/4/2007*

**ART. 7 TER - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI VERSAMENTI E RIMBORSI**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007 l'importo annuo minimo da versare è fissato in € 12,00 (dodici/00) da non intendersi come franchigia.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2007 non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo risulta inferiore o uguale a € 12,00 (dodici/00) da non intendersi come franchigia.

**ART. 7 QUATER - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CALCOLO INTERESSI**

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale.

**Art. 8 - Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti la produttività**

1. La Giunta Comunale può destinare una parte del gettito d'imposta al potenziamento dell'Ufficio Tributi.
2. Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati superiori ai programmi affidati.

**Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

\*\*\*\*\*